



Regolamento d'ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro

[D.R. n. 695/2013 del 28 maggio 2013 - Emanazione](#)

Articolo 1

Modello di gestione e di organizzazione della sicurezza in Ateneo

1. L'Università di Pisa adotta una struttura organizzativa sulla quale implementare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08, un modello organizzativo e di gestione volto ad assicurare un sistema efficace per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Articolo 2

Prerogative del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa è titolare dei poteri di governo, di indirizzo strategico e di controllo delle politiche prevenzionali volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Università, secondo quanto stabilito dalla L. 240/2010, dallo Statuto di Ateneo.

Articolo 3

Obblighi ed attribuzioni del Datore di lavoro

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, del D.M. 363/98, dell'art. 2, comma 1, lett. b, della L. 240-2010 e dell'art. 12, comma 2, dello Statuto dell'Università di Pisa, il Rettore, legale rappresentante dell'Università di Pisa, è il Datore di lavoro dell'Università stessa. In tale ambito il Rettore è, in base all'art. 17 del D.lgs. n. 81/08, il soggetto a cui compete:

- a) valutare tutti i rischi per la salute, sia fisica che psichica, e per la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- b) designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

2. Il Rettore, con proprio provvedimento, delega tutti gli obblighi e funzioni previste per il Datore di Lavoro, ai sensi ed alle condizioni di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 81/08, al Direttore generale dell'Università di Pisa quale soggetto responsabile della complessiva gestione dell'Ateneo ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 240/10. In ogni caso il Rettore, in accordo con il Direttore generale, può delegare specifici obblighi e funzioni ai Dirigenti

dell'Amministrazione Centrale dell'Università di Pisa in ragione delle varie e specifiche competenze. La delega deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 81/08.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Articolo 4

Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università di Pisa, previsto all'interno dell'Ufficio Sicurezza ed Ambiente, è articolato in due Settori (SPP1 e SPP2) rispettivamente relativi all'Area 1 ed all'Area 2, secondo la suddivisione virtuale operata tra le strutture dell'Ateneo come in Allegato 1, parte integrante del presente Regolamento. Ciascun Settore è composto dal responsabile nonché da addetti centrali e da addetti locali, questi ultimi disciplinati all'art. 11. Gli addetti centrali del Settore SPP1 per l'Area 1 e del Settore SPP2 per l'Area 2 assolvono le seguenti funzioni:

- a) individuano i fattori di rischio;
- b) valutano i rischi ed individuano le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- c) elaborano, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed individuano i dispositivi di protezione individuale;
- d) elaborano le procedure di sicurezza per le varie attività;
- e) propongono i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) partecipano alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alle Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- g) forniscono ai soggetti di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento i contenuti per l'informazione ai lavoratori prevista dall'art. 36 del D.Lgs. 81/08;
- h) forniscono supporto consultivo al Datore di Lavoro, al Direttore Generale, nonché ai Direttori dei Dipartimenti, ai Dirigenti dell'Amministrazione Centrale, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, nonché ai Responsabili di Attività Didattica e/o di Ricerca (RAD/RAR) di cui all'art.9;
- i) coordinano gli addetti locali, operanti nelle strutture, relativamente ai compiti agli stessi ascritti dall'art.11.

2. Le funzioni del Servizio di cui al comma 1 sono finalizzate all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori dell'Ateneo durante lo svolgimento delle attività istituzionali ordinarie, con esclusione delle attività in convenzione con altri Enti, delle attività in conto terzi, delle attività nelle quali sono coinvolti altri soggetti esterni all'Università, nei quali casi devono essere preventivamente individuati i soggetti cui competono gli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, di intesa con gli Enti convenzionati, nonché devono essere disciplinati i reciproci rapporti in ordine alla sicurezza con particolare riguardo alle modalità con le quali sono realizzati i compiti di tutela.

3. Al Servizio Prevenzione e Protezione è preposto il Responsabile (RSPP) che, oltre a svolgere le funzioni previste dalla normativa di riferimento, svolge funzioni di promozione e coordinamento delle attività dei due Settori allo scopo di assicurare anche la necessaria omogeneità su tutto l'Ateneo.

Articolo 5

Medico Competente

1. Il Medico Competente dell'Università di Pisa assolve le funzioni di cui agli articoli art. 25 e

41 del D.Lgs. 81/08 nonché alle funzioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. n.230/95. In particolare il Medico Competente:

- a) collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi;
 - b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di tutto il personale lavoratore dell'Ateneo attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
 - d) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
 - e) esprime, sulla risultanza delle visite mediche, giudizi relativi alla mansione specifica dei lavoratori.
2. Nel caso di nomina di più medici competenti, è attribuita ad uno di essi la funzione di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 39, comma 6, del D.Lgs. 81/08.

Articolo 6

Esperto Qualificato

1. L'Esperto Qualificato (EQ) dell'Università di Pisa è la figura prevista dalla normativa vigente per la sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n.230/95 e succ. modificazioni).
2. I compiti dell'EQ, tra cui l'individuazione e classificazione delle "zone controllate e sorvegliate", la classificazione dei lavoratori esposti alle radiazioni, la valutazione delle dosi individuali, le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento del nulla osta per la detenzione ed utilizzo di sorgenti radiogene, sono definiti dall'art. 79 del citato D.Lgs. 230/95.

Articolo 7

Dipartimenti, Centri e Sistemi di Ateneo ed Amministrazione Centrale

1. I Dipartimenti, i Centri ed i Sistemi di Ateneo, le strutture dirigenziali e quelle di staff alla Direzione Generale, così come individuati dalla normativa di Ateneo, amministrano e gestiscono i luoghi in cui si attua la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
2. I Dipartimenti, i Centri ed i Sistemi di Ateneo, le strutture dirigenziali e quelle di staff alla Direzione Generale inseriscono nel proprio budget annuale le spese destinate alla sicurezza dei lavoratori.
3. Possono inoltre essere stanziati specifici finanziamenti su altre voci di costo per le finalità di cui al comma 1.

Articolo 8

Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, le strutture dirigenziali e quelle di staff alla Direzione Generale

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti, i Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, le strutture dirigenziali e quelle di staff alla Direzione Generale sono responsabili, per la propria struttura, dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Essi sono tenuti pertanto all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura delle attività svolte nelle Strutture dagli stessi dirette e fatti salvi gli obblighi a carico dei RAR e RAD di cui al successivo art. 9, devono valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute, sia fisica che psichica, dei lavoratori al fine di adottare le soluzioni più adeguate.

2. La L. 240/2010, lo Statuto ed i regolamenti dell'Università di Pisa garantiscono ai Responsabili dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, le strutture dirigenziali e quelle di staff alla Direzione Generale, i requisiti necessari per adempiere agli obblighi ed alle funzioni di cui al presente articolo.

3. In ogni caso, tenendo conto della specifica natura delle attività svolte nelle rispettive strutture, i Responsabili dei Dipartimenti e dei Centri, fatti salvi gli obblighi a carico dei RAR e RAD di cui al successivo art.9, nonché i Responsabili dei Sistemi di Ateneo, le strutture dirigenziali e quelle di staff alla Direzione Generale, devono:

- a) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- b) informare adeguatamente i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e circa le relative misure prevenzionali adottate al riguardo;
- c) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il Servizio Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, con riferimento alle attività non riconducibili alla didattica e/o alla ricerca per le quali l'adempimento relativo alla fornitura dei DPI è a carico del RAR o del RAD come previsto al successivo art. 9;
- d) prendere misure appropriate, anche mediante la limitazione e/o regolamentazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato ed informato acceda alle zone che comportano un rischio specifico;
- e) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- f) inviare i lavoratori a visita medica entro la scadenza prevista dal programma di sorveglianza sanitaria predisposto dal Medico Competente;
- g) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- h) segnalare al Datore di Lavoro situazioni improvvise di rischio la cui risoluzione non è di competenza della Struttura (es. anomalie impiantistiche, strutturali, ecc.);
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le misure prese o da prendere in materia di protezione;
- j) consentire ai lavoratori di verificare, mediante i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di cui all'art. 12, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- k) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- l) adottare le misure di competenza individuate e comunicate dal datore di lavoro, dal Servizio Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente e dall'Esperto Qualificato, ivi comprese quelle previste nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente Regolamento;
- m) partecipare alla formazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro organizzata dal Datore di Lavoro, nonché a promuovere la partecipazione del proprio personale ai corsi organizzati dal datore di lavoro;
- n) assicurarsi, con particolare riguardo alle attività rischiose, che le stesse non siano poste in essere prima di avere attuato il relativo programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
- o) proporre al Consiglio di Dipartimento, di Centro o di Sistema la quantificazione della spesa dedicata alla sicurezza, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, nel budget annuale;

- p) garantire il corretto uso delle attrezzature di lavoro della propria struttura, anche sottoponendole ai necessari interventi di adeguamento ai fini della sicurezza dei lavoratori, di manutenzione, nonché alle verifiche periodiche previste dalla normativa;
- q) garantire il corretto uso degli impianti e delle strutture degli spazi assegnati, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'adeguamento tecnico-normativo è affidato alla Direzione Edilizia;
- r) comunicare alla Direzione Edilizia i lavori di manutenzione ordinaria che intendono effettuare ai sensi dell'art 47 c.4 del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, al fine di assicurare il necessario coordinamento con i tecnici competenti della Direzione Edilizia, evitando così qualsiasi attività che possa pregiudicare le caratteristiche di sicurezza di impianti e/o di strutture;
- s) in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, sempre che abbiano la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, adempiere agli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 163/06 e relativi regolamenti attuativi in tema di appalti pubblici, nonché agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 in qualità di datore di lavoro committente, ivi compresa l'eventuale redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- t) adottare le procedure di competenza previste nel Piano di Emergenza ed Evacuazione relativo agli edifici ospitanti la propria struttura;
- u) comunicare al Datore di Lavoro, all'inizio di ogni anno accademico, i nominativi dei Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca in laboratorio di cui all'art. 9;
- v) trasmettere ai RAR e RAD della propria struttura le misure di loro competenza previste nel Documento di Valutazione dei rischi ed assicurarsi che il documento sia custodito in Dipartimento e che sia consegnato al proprio successore nell'incarico;
- w) vigilare in ordine all'adempimento, da parte dei vari soggetti operanti nella propria struttura, ivi compresi i Responsabili delle Attività di cui all'art.9, nonché dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori degli obblighi, ad essi attribuiti dagli art. 19,20,22 23 e 24 del D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 363/98, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti;
- x) individuare, in occasione della costituzione di attività conto terzi, tra il personale docente o tecnico-amministrativo coinvolto in tale attività, la figura del preposto (art. 2, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 81/08) cui spettano le funzioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/08, nonché fornire a tale figura tutti gli strumenti conoscitivi ed organizzativo-gestionali necessari;
- y) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro Infortuni ed a segnalare al datore di lavoro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatesi nella propria struttura;
- z) attivarsi con L'Esperto Qualificato di Ateneo per l'avvio delle procedure tecnico-amministrative necessarie all'ottenimento di nulla osta per la detenzione e l'impiego di sorgenti/macchine radiogene;
- aa) attivarsi, in occasione di ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della organizzazione del lavoro o comunque di ogni altro intervento strutturale, che possa avere riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- bb) in occasione della stipula di convenzioni, in base alle quali non è escluso che il proprio personale possa prestare la propria opera presso altri Enti e che il personale di altri Enti possa prestare la propria opera presso l'Università, nelle attività di conto terzi e per tutte le fattispecie non disciplinate dalle norme e disposizioni vigenti, individuare nell'ambito delle medesime convenzioni o in specifici accordi i soggetti cui competono gli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, di intesa con gli Enti convenzionati, nonché disciplinare i reciproci rapporti in ordine alla sicurezza con particolare riguardo alle modalità con le quali sono realizzati i compiti di tutela.

Articolo 9
Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca in laboratorio

1. Per Responsabile dell'attività didattica (RAD) o di ricerca (RAR) in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. Sono considerati laboratori, ai sensi del DM 363/98; i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio campagne archeologiche, geologiche, marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

2. I RAR ed i RAD:

- a) adottano le misure di competenza, individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento, trasmesso dal Direttore del Dipartimento;
- b) nell'ambito dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collaborano con il Servizio Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con le altre figure della sicurezza;
- c) all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identificano tutti i soggetti esposti a rischio, al fine di garantirne la tutela, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze;
- d) si attivano al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva informazione al Datore di Lavoro;
- e) forniscono ai lavoratori i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività previste;
- f) si attivano, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- g) adottano le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- h) vigilano sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati;
- i) nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di didattica o di ricerca, devono garantire la corretta protezione del personale, mediante la valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto, l'adozione di tutte le misure per la mitigazione dei rischi, sulla base delle conoscenze disponibili, l'informazione e la formazione degli operatori sui rischi e sulle misure di prevenzione, nonché la vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle misure e sui corretti comportamenti in ordine dalla sicurezza tenuti dal personale a vario titolo coinvolto;
- j) nell'ambito delle proprie attribuzioni e fermi restando gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di formazione ed informazione, provvedono direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- k) frequentano i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall'Ateneo con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

3. I docenti che assumono il ruolo di responsabili scientifici di progetti nell'ambito di attività conto terzi o nell'ambito di convenzioni con Enti ed Aziende sono, in ragione della competenza professionale e del ruolo gestionale assunto, equiparabili alla figura del "RAR" e sono, pertanto, destinatari degli obblighi di cui al presente articolo, per quanto relativo alle attività connesse al progetto.

Articolo 10

Addetti Antincendio ed Addetti al Primo Soccorso

1. Gli Addetti Antincendio sono individuati dal Datore di Lavoro e, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza.

2. Gli Addetti al Primo Soccorso sono individuati dal Datore di Lavoro e, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, sono incaricati di attuare le misure di primo soccorso.

3. Il lavoratore designato, ai sensi dei precedenti commi, Addetto Antincendio o Addetto al Primo Soccorso non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo, nonché è obbligato a seguire i corsi di formazione e le attività informative organizzate dal Datore di Lavoro ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico.

Articolo 11

Addetto Locale del Servizio Prevenzione e Protezione

1. I criteri e le modalità per l'individuazione degli Addetti Locali del Servizio Prevenzione e Protezione sono stabiliti dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, sentito il Direttore Generale e previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori di cui al successivo art. 12. I criteri e le modalità di scelta dovranno in ogni caso assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 31,32 e 33 del D.Lgs. 81/08.

2. Il numero degli addetti locali per ogni struttura di Ateneo, sia essa Dipartimento, Centro, Sistema o Direzione e l'entità del loro utilizzo per il Servizio Prevenzione e Protezione, saranno determinati dal Direttore Generale, su proposta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, sulla base dei rischi presenti nella struttura, del numero di sedi della struttura, della tipologia di attività svolte e, più in generale, sulla base di elementi rilevanti in ordine all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. L'Addetto Locale del Servizio Prevenzione e Protezione è fisicamente collocato nella struttura di appartenenza, sia essa Dipartimento, Centro, Sistema o Direzione, ed ivi svolge le seguenti funzioni: fornisce informazioni agli addetti centrali del corrispondente Settore del Servizio Prevenzione e Protezione ai fini dell'aggiornamento dei dati sulla sicurezza ed in particolare ai fini dell'aggiornamento della valutazione dei rischi della propria struttura, coadiuva il Responsabile della Struttura di appartenenza nell'inviare a visita il personale secondo la scadenza prevista dal programma di sorveglianza sanitaria, comunica, in accordo con il Responsabile della struttura, al Servizio Prevenzione e Protezione qualsiasi variazione delle attività, delle destinazioni d'uso dei locali o altro che possa comportare una modifica delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

4. L'Addetto Locale al Servizio Prevenzione e Protezione coadiuva il Responsabile della struttura nella verifica e controllo dell'adozione delle misure scaturenti dal Documento di valutazione dei Rischi e fornisce un supporto consultivo direttamente, od interessando il corrispondente Settore centrale del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Articolo 12 Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza

1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono persone elette dai lavoratori per rappresentarli per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
2. La Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza di Ateneo è così individuata:
 - n. 6 membri eletti in rappresentanza del personale tecnico amministrativo;
 - n. 4 membri eletti in rappresentanza del personale docente e ricercatore;
 - n. 2 membri designati dal Consiglio degli Studenti, in rappresentanza degli studenti.
3. Gli RLS dell'università di Pisa sono organizzati in un coordinamento ed hanno concordato con il datore di Lavoro un protocollo d'intesa per l'esercizio delle funzioni a loro attribuite dall'art 50 D. lgs. 81/08.
4. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:
 - a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività;
 - b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
 - c) sono consultati sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di prevenzione e Protezione, sulla designazione degli Addetti Antincendio e Primo Soccorso e sulla designazione del Medico Competente;
 - d) riceve le informazioni aziendali in ordine all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - e) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
 - f) svolgono le funzioni, per quanto non già menzionato, attribuite loro dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08.

Articolo 13 Obblighi dei lavoratori

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano lavoratori:
 - a) i professori e i ricercatori;
 - b) il personale tecnico ed amministrativo;
 - c) il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università di Pisa;
 - d) il personale non strutturato che svolge attività di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;
 - e) gli studenti, i borsisti, i tirocinanti, i dottorandi, gli specializzandi nonché i partecipanti a corsi di formazione, solo ed esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b) del presente Regolamento.
2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
3. In particolare i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 81/08 e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti delle unità decentrate e dai responsabili delle attività di cui all'art. 9 del presente regolamento. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'assoggettamento alla

responsabilità disciplinare secondo le regole previste dallo Statuto e dai regolamenti sulla base di questo adottati.

Articolo 14

Documento di valutazione dei rischi da interferenze

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro committente (nell'Università di Pisa tale soggetto si identifica con il Responsabile della Struttura o con il Dirigente dell'Amministrazione Centrale che risulta committente dell'appalto), in caso di appalto di lavori, servizi e forniture, coopera con il datore di lavoro delle imprese, ivi compresi i subappaltatori, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Inoltre coordina, sempre insieme al datore di lavoro delle imprese, ivi compresi i subappaltatori, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
2. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 1 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (non devono essere presi in considerazione i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi). Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
3. Tale obbligo non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, e ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni e sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui allegato XI del D.Lgs. 81/08.
4. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06 tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativa alla gestione dello specifico contratto. Nel caso dell'Università di Pisa tale soggetto si identifica con il Responsabile della Struttura o con il Dirigente dell'Amministrazione Centrale che risulta committente dell'appalto.
5. I costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non sono soggetti a ribasso.

Articolo 15

Norme finali e transitorie

1. Gli adempimenti connessi ai rischi psicosociali non sono disciplinati dal presente Regolamento, ma saranno oggetto di specifica regolamentazione interna.

Articolo 16

Norma di chiusura

1. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Decreto Interministeriale del 5 agosto 1998 n. 363 (Gazz. Uff. n. 246 del 21/10/98).

AREA 1

Dipartimenti:

- Dipartimento di Biologia
- Dipartimento di Civiltà e forme del Sapere
- Dipartimento di Economia e Management
- Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica
- Dipartimento di Giurisprudenza Dipartimento di
- Medicina Clinica e Sperimentale
- Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica Molecolare e dell'Area Critica
- Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia
- Dipartimento di Scienze Politiche
- Dipartimento di Scienze della Terra

Centri:

- Centro Scienze per la Pace (C.I.S.P.);
- Centro Linguistico di Ateneo (CLI);
- Centro di Ateneo Museo di Storia Naturale e del

Territorio Amministrazione Centrale:

- Pal. Vitelli, Pal. Vitellino, Pal. alla Giornata e Pal. Scuderie;
- Edificio in via Fermi;
- Pal. Mancini;
- Polo Didattico "Porta Nuova"
- Polo Didattico "G. Carmignani"
- Polo Didattico "ex Gea"
- Polo Didattico "Piagge"
- Aule di Pal. Boileau e Curini Galletti
- Aule di Pal. Ricci
- Via S. Maria, 46

Sistema Bibliotecario di Ateneo

- Polo 1 - Polo Bibliotecario Economia, Agraria e Medicina Veterinaria: *Biblioteca di Economia*
- Polo 2 - Polo Bibliotecario Scienze Politiche e Giurisprudenza
- Polo 3 - Polo Bibliotecario Matematica Informatica e Fisica, Chimica, Scienze Naturali e Ambientali: *Biblioteca di Scienze Naturali ed Ambientali (via Derna)*
- Polo 4 - Polo Bibliotecario Medicina e Chirurgia, Farmacia
- Polo 6 - Polo Bibliotecario Lingue e Letterature Moderne, Antichistica, Filosofia e Storia, Storia delle Arti
- Archivio di Montacchiello

Sistema Museale di Ateneo

- Polo 1 - Polo Museale Strumenti Scientifici
- Polo 2 - Polo Museale Grafica
- Polo 3 - Polo Museale Storico: *Orto Botanico, Museo Egittologico, Gipsoteca, Museo di Anatomia (Scuola Medica).*

Sistema Informatico Dipartimentale

- Polo Informatico 1 (area medica)
- Polo Informatico 3 (area di scienze della terra)
- Polo Informatico 4 (area umanistica)
- Polo Informatico 5 (area di econom

AREA 2

Dipartimenti:

- Dipartimento di Chimica e Chimica
- Industriale Dipartimento di Farmacia
- Dipartimento di Fisica
- Dipartimento di Informatica
- Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale
- Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
- Dipartimento di Matematica
- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali Dipartimento di Scienze Veterinarie

Centri:

- Centro Ricerche Agro-ambientali "E. Avanzi"
- Centro di Ricerca "E. Piaggio"
- Centro Servizi Polo Universitario "Sistemi Logistici" - Livorno

Amministrazione Centrale:

- Edificio "D" Marzotto (Segreterie Studenti)
- Edificio "E" Marzotto
- Edificio "G" Marzotto magazzino Edilizia
- Edificio "F" Marzotto (USID)
- Polo Fibonacci
- Polo Didattico di Ingegneria "Ex Etruria"
- Aule di Ingegneria (Triennio, Biennio, Polo C)
- Aule studio Pacinotti
- GRNSPG (Ex INFN, San Piero a Grado)

Sistema Bibliotecario di Ateneo

- Polo 1 - Polo Bibliotecario Economia, Agraria e Medicina Veterinaria: *Biblioteca di Agraria; Biblioteca di Medicina veterinaria.*
- Polo 3 - Polo Bibliotecario Matematica Informatica e Fisica, Chimica, Scienze Naturali e Ambientali: *Biblioteca di Matematica, Informatica, Fisica (Marzotto)*
- Polo 5 - Polo Bibliotecario Ingegneria.

Sistema Museale di Ateneo

- Polo 3 - Polo Museale Storico: Museo di Anatomia Veterinaria.

Sistema Informatico

- **Dipartimentale** Polo Informatico 2 (Area Ex Marzotto)
- Polo Informatico 6 (Area Ingegneria)